

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 805)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(SCALFARO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 1973

Aumento del contributo annuo dello Stato a favore del Museo nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci » in Milano

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 2 aprile 1958, n. 332, è stata attribuita la personalità giuridica di diritto pubblico all'Ente per il museo nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci » in Milano. All'articolo 3 di tale legge era previsto, per il normale funzionamento dell'Ente, un contributo dello Stato in misura da determinarsi anno per anno con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Tale disposizione è stata successivamente modificata con legge 21 febbraio 1961, n. 95, che all'articolo 1 ha determinato in lire 65 milioni il predetto contributo dello Stato.

È da considerare che l'intensa e vasta attività svolta nel settore di sua competenza dal Museo nazionale della scienza e della tecnica, alla quale è da aggiungere l'opera davvero meritoria svolta da tale Ente nel settore dell'aggiornamento didattico-culturale degli insegnanti di matematica e fisica degli istituti di istruzione secondaria superiore, merita di essere proseguita e intensificata come la più rispondente alle attuali esigenze di una sempre maggiore prepara-

zione e qualificazione dei quadri nel campo dello sviluppo e del progresso della scienza e della tecnica.

Il Museo, d'altra parte, per ottemperare degnamente a tale impegno, è posto nella necessità di adeguare e aggiornare continuamente, in armonia con i progressi odierni nel settore, le proprie attrezzature tecniche e i propri gabinetti scientifici.

In ordine a ciò, si è dovuta rilevare l'ineadeguatezza dei fondi di cui dispone il predetto Museo nazionale. Il contributo annuo previsto a carico del bilancio del comune di Milano, a parte la sua determinazione lasciata alla discrezione del Consiglio comunale, non può essere considerato un appor- to sicuro e consistente, date anche le ben note difficoltà di bilancio in cui versano in genere gli enti locali.

Sembra pertanto opportuno che il contributo dello Stato venga aumentato rispetto a quello previsto dalla legge n. 95 e determinato, a partire dall'anno finanziario 1973, nella misura di lire 120 milioni.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato in favore del Museo nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci » di Milano, autorizzato dall'articolo 3, lettera *a*), della legge 2 aprile 1958, n. 332, modificato dalla legge 21 febbraio 1961, n. 95, è elevato a lire 120 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1973.

Art. 2.

Dopo la lettera *h*) dell'articolo 2 della legge 21 febbraio 1961, n. 95, è inserita la seguente:

« *i*) un rappresentante dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ».

Art. 3.

All'onere di lire 55 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1973 si provvederà mediante riduzione di un corrispondente importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.